

Spett. Comune di Genova
Archivio protocollo generale
Piazza Dante 10 primo piano
16121 Genova

Genova 16 Aprile 21012



urban Part
UR. 21

*LIBERAZIONE MANIFICAZIONE
PRESA IN CARICO 19.04.2012
FASC. N° 73*

URBANISTICO
URBAN LAB

Con riferimento alla delibera del consiglio Comunale di adozione del progetto preliminare del P.U.C. si esprimono le seguenti osservazioni circa l'art.17 c.1 delle norme generali e precipuamente circa la disposizione secondo cui "devono essere utilizzate aree già impermeabilizzate, ad eccezione dei soli parcheggi pertinenziali per i quali, limitatamente alle quote minime prescritte, si dovrà fare uso di aree già impermeabilizzate solo in caso di disponibilità".

- 1) In linea generale si rileva l'inconferenza di previsioni limitative dell'esecuzione dei parcheggi pertinenziali, assoggettata a plurime condizioni restrittive.
Giova a questo riguardo ricordare che ex art.9 c.1 L. n. 122/89 i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati "anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti"; e nella sostanza sempre in deroga sono attuabili i parcheggi pertinenziali previsti dal successivo c.4 su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
Si evince quindi il principio generale che, connaturata in modo essenziale all'esecuzione di parcheggi pertinenziali secondo le previsioni normative citate, è la possibilità di operare in deroga alla disciplina edilizio-urbanistica vigente, ragione per cui l'aver dettato sotto questo profilo una regola restrittiva, da un lato, si pone in contrasto con l'art 9 L.n. 122/89 e dall'altro implica un'evidente irrazionalità, erroneità e contraddittorietà di previsioni normative valevoli a livello urbanistico; in altri termini, mentre la disciplina legislativa è permissiva e derogatoria, qui vi si intende attuare una di segno contrario e cioè pesantemente restrittiva.
- 2) Ugualmente non accettabile è imposizione di dover utilizzare "aree già impermeabilizzate", con la sola eccezione parziale, di difficile lettura, per i parcheggi pertinenziali.

V'è da dire innanzitutto che questo disposto attiene eminentemente ad una problematica idraulica alla quale è correlato il concetto di impermeabilizzazione.

Ciò implica che ogni relativa regolamentazione deve ascriversi alla disciplina idraulica e cioè deve essere contenuta nelle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico, i quali strumenti sono stati approvati nel territorio ligure in applicazione di una normativa nazionale e regionale con la quale si viene quindi inevitabilmente a configurare.

D'altronde è noto che la disciplina idraulica prevale su quella urbanistica e che i rapporti tra l'edificazione e le situazioni di rischio sotto questo profilo e la relativa zonizzazione già approvata devono avere esclusivo regime normativo nella stessa (per cui non ha senso che il P.U.C. tratti della specifica materia).

MA VI E' UN SECONDO PROFILO DIRIMENTE DA VALUTARE.

A sensi della normativa idraulica uno stato di impermeabilizzazione comporta già di per se un rischio, dato che è notorio ed intuitivo che in questa ipotesi l'acqua esondata non viene in alcun modo assorbita dal terreno, ma scorre in toto verso valle non solo mantenendo, ma anzi incrementando la sua potenza cinetica.

Dunque si tratta di aree già ubicate in un contesto pregiudicato e in esso si impone l'intervento edificatorio il quale ha l'effetto di aggravare il predetto status, come è evidente a seguito della realizzazione di un opus che comporta un ostacolo al deflusso delle acque, con conseguenze devastanti per l'effetto diga che si viene a creare.

La disciplina adottata è quindi viziata per sviamento, erroneità dei presupposti, irrazionalità e contraddittorietà.

Ma vi è anche una violazione della normativa idraulica sia perché questa impone una riduzione e non un incremento del rischio, sia perché plurime disposizioni delle Norme di Attuazione, proprio per evitare le problematiche accennate, pongono limiti incidenti all'ulteriore impermeabilizzazione di superficie drenante (ad e. si valutino le Norme di Attuazione del Piano Torrente Polcevera); mentre l'Amministrazione Comunale intende emanare una norma di segno diametralmente opposto.

- 3) IL complesso delle disposizioni dell'art.17.1 denunciato introduce quindi un pesantissimo limite alla realizzazione di parcheggi in contrasto con la tendenza di eseguirli per eliminare gli ingombri in essere sulla viabilità pubblica e per migliorare considerevolmente la circolazione veicolare. A ciò si aggiunga che proprio la presenza di autoveicoli sulla carreggiata in occasione dei recenti eventi alluvionali ha prodotto un forte ostacolo al deflusso delle acque con conseguenti gravi pregiudizi per le persone; infatti queste possono correre il rischio di rimanere schiacciate da autoveicoli trasportati a valle dall'impetuosa forza delle acque esondate. Ragione per cui la norma anche sotto questo profilo perviene ad un effetto contrario alla pubblica utilità.
- 4) Occorre quindi modificare la disciplina in modo da risolvere il problema della presenza dappertutto di autoveicoli parcheggiati in strade strette, in zone ad alta densità edificatoria ed in situazioni di rischio di esondazioni.

Si deve quindi prevedere la possibilità, e non ridurla drasticamente fino a praticamente annullarla, di eseguire parcheggi anche in zone non impermeabilizzate; e ciò può senz'altro essere soddisfatto valutando di stabilire prescrizioni che attuino un miglioramento dell'assetto del territorio, anche sotto il profilo idraulico nell'ipotesi in cui lo si volesse considerare, a quanto sopra potendo sovvenire anche l'utilizzo di accorgimenti tecnici e di mitigazione ben possibili in oggi



Alessandro Leyrero
